

Sent. n.14212 del 3 dicembre 2010

del Tribunale di Genova Sez. II civ. - - Giudice, Gibelli

Crediti tributari - Esecuzione immobiliare illegittima - Abuso nell'attività esecutiva - Violazione del pubblico interesse - Responsabilità civile del concessionario - Risarcimento danno morale iure ereditario

Gli attori agiscono quali eredi del padre, e per F. E. del coniuge, per ottenere il risarcimento dal danno patito a seguito di una esecuzione immobiliare promossa dalla convenuta avverso il loro dante causa.

In particolare gli stessi lamentano che la concessionaria della riscossione abbia agito in via esecutiva per la soddisfazione di crediti tributari vantati corrispondenti alle seguenti intimazioni di pagamento.

1. Intimazione 048 2003 10 07 69 4213 dell'importo di euro 72,53
2. Intimazione 048 2004 0010 36 86 60 dell'importo di euro 1461,91
3. Intimazione 048 2004 0022 50 94 10 dell'importo di euro 425,64
4. Intimazione 048 2004 0030 51 28 64 dell'importo di euro 32,01

In relazione alla prima cartella l'esecuzione (principiata con pignoramento del 26.8.05 notificato il 30.5) risulterebbe illegittima per violazione del art. 76 comma 1 del d.p.r. 602/73 per essere l'importo posto in esecuzione inferiore al limite per il quale è ammesso il ricorso del concessionario all'espropriazione immobiliare.

In relazione a tutti gli altri titoli, invece, il vizio consisterebbe nella violazione dell'art. 77 comma 2 del testo già detto in quanto l'esecuzione non sarebbe stata preceduta dalla iscrizione necessaria ratione valoris di garanzia ipotecaria sull'immobile la cui capitalizzazione della redita catastale era notevolmente superiore al rapporto minimo con il credito azionato legittimante la vendita forzata.

Essendosi in ogni caso conclusa la procedura esecutiva con l'aggiudicazione dell'immobile in data 03.2.06, ancora contestavano che, al momento del pignoramento, risultavano notificate le prime due intimazioni sebbene fosse decorso oltre un anno dalla notifica della cartella (art. 50 comma 2 del d.p.r. 603/72).

Inoltre denunciavano ulteriori vizi del corso della procedura come il fatto che il primo incanto si fosse tenuto in data non correttamente comunicata né oggetto di regolare pubblicità.

Infine risulterebbe che al momento della vendita fosse già scaduto il termine di validità del pignoramento.

Quanto a profili di danno gli attori lamentano il versamento di euro 200.000,00 agli aggiudicatari al fine di ottenere la loro rinuncia alla aggiudicazione, somma ulteriore rispetto alla restituzione di quanti dagli stessi versato alla procedure, oltre alle spese legali ed al danno morale patito dal de cuius costretto ad una strenua difesa (non necessaria) della propria abitazione.

Le circostanze di cui sopra risultano documentalmente provate e sostanzialmente fondate, risultando il contrasto diretto colle norme di legge menzionate della condotta del concessionario resa palese dagli atti della procedura esecutiva.

La figura della responsabilità del creditore procedente per abuso nell'attività esecutiva è ormai consolidata (da ultimo Cassazione civile sez. III 03 settembre 2007 n. 18533 ; Cassazione civile sez. III 07 maggio 2007: n. 10299) e, nel caso, la violazione da parte del concessionario di servizio pubblico pare ancor più chiara stante la limitazione nel libero perseguimento del proprio interesse derivante dalla funzione pubblica.

Quanto al danno lamentato risulta sicuramente dovuto l'onorario dell'avv. Massa interamente sborsato per l'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare che non avrebbe dovuto venir ad esistenza.

Circa il consistente esborso effettuato per il recupero dell'immobile si deve osservare quanto segue.

In linea teorica la procedura esecutiva non avrebbe dovuto produrre altro danno all'esecutato che la somma recuperata dal creditore e le spese vive derivanti dalla perdita dell'immobile (ricerche per nuovo acquisto, trasloco etc.) Infatti il prezzo di vendita deve esser stimato per equo ed il compenso in eccesso spetterebbe al debitore rappresentando il controvalore del cespite perduto.

Nel caso invece il riacquisto è stato effettuato non solo colla restituzione agli acquirenti di quanto versato alla procedura, ma col versamento di 200.000 euro ulteriori.

Può dirsi che con quanto sopra il creditore del risarcimento ha volontariamente ed ingiustificatamente aggravato il danno?

A giudizio dello scrivente, nel caso, no. L'azione recuperatoria del de cuius risulta infatti intesa a riguadagnare la proprietà della casa di abitazione, casa nella quale egli risiedeva in costanza di grave e documentata malattia, casa sicuramente collegata alla storia familiare.

Nel contesto suddetto, parrebbe forse eccessivo un "riscatto" a prezzo doppio di quello di mercato pieno, ma il "riscatto" a prezzo quasi doppio di un valore di assegnazione in sede di asta giudiziaria non pare un aggravamento ingiustificato.

Inoltre, in via extracontrattuale, il debitore risponde anche per le conseguenze imprevedibili dell'illecito.

Non appare dovuto il valore del credito incassato dalla concessionaria.

Per rivendicare lo stesso come danno è necessario dimostrare non solo che la procedura fu illegittima, ma anche che la somma non era dovuta del tutto.

La suddetta prova è mancata.

E' invece dovuto un danno morale azionabile iure ereditario dagli odierni attori.

Alla luce dei principi di cui a Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008 la condotta illecita infatti si presenta nella duplice veste di "aggressione ai beni dell'abitazione di proprietà e del domicilio" che appaiono dotati di tutela costituzionale, e di abuso della facoltà di agire in giudizio. Per detto abuso l'art. 96 c.p.c. consente un risarcimento ulteriore rispetto alla vittoria del capitale ed accessori di lite ed al recupero delle spese. Sia pure in via non esplicita si tratta quindi di norma speciale che autorizza espressamente "anche" la liquidazione di un danno non patrimoniale.

Il timore e l'ansia indotta in persona malata riguardo alla perdita della propria abitazione paiono di consistente entità ed il risarcimento equo si stima nella somma di euro 30.000,00.

Alla condanna nel merito della contumace segue la condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio che si liquidano in euro 808,00 per esborsi, euro 1.801,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorar, oltre a rimborso forfetario, iva e cpa.

P.Q.M. - Il tribunale, visto l'art. 281 sexies del c.p.c., ogni contraria istanza disattesa;

Condanna parte convenuta a versare agli attori, creditori in solido, la somma di euro 239.600,00 (duecentotrentanovemilaseicento) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi al saldo (per i danni patrimoniali) e dalla vendita al saldo per i danni morali;

Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate come in parte motiva ed in misura integrale.